

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL CONTRIBUTO DELLE FAMIGLIE PER IL MIGLIORAMENTO
E L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA
(Delibera n. 67 - Consiglio d'Istituto del 29/09/2022)

Art. 1. Definizione

Il contributo delle famiglie è un'erogazione liberale in favore della scuola effettuata annualmente dal singolo genitore dello studente per il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa.

Art. 2 – Importo del contributo

Tenuto conto delle attività formative previste dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto e allo scopo di garantire un'offerta formativa di qualità, l'importo di riferimento del contributo è ordinariamente stabilito in € 40,00 per ogni studente iscritto, fermo restando l'obbligo di rimborso delle spese di cui all'art. 3.

Nel caso in cui siano contemporaneamente iscritti all'IC2 più fratelli facenti parte dello stesso nucleo familiare, l'importo di riferimento è ridotto ad € 30,00 a partire dal terzo figlio. I genitori interessati dovranno compilare opportuna dichiarazione.

La quota del contributo volontario potrà essere aggiornata, ogni anno scolastico, previa deliberazione da parte del Consiglio di Istituto. In caso di mancato aggiornamento annuale della quota da parte del Consiglio di Istituto farà fede l'ultima delibera in merito seguendo l'ordine cronologico.

I contributi sono detraibili, come precisato nell'art.3; le famiglie che lo desiderano possono pertanto decidere liberamente di contribuire con importi più elevati.

Art. 3 – Termini e modalità di versamento - Detrazione fiscale

Il versamento del contributo per il miglioramento e l'ampliamento dell'offerta formativa dovrà essere effettuato entro il 30 ottobre di ogni anno scolastico, a seguito di apposita comunicazione da parte del Dirigente scolastico, nella quale viene precisato annualmente l'importo del contributo deliberato dal Consiglio di Istituto a norma dell'art. 2 del presente Regolamento.

Il versamento individuale dei contributi dovrà essere effettuato esclusivamente attraverso il sistema PagoPA¹

In questa forma (versamento individuale) il contributo potrà essere detratto fiscalmente. Tale modalità di versamento rispetta pienamente la privacy, essendo impossibile conoscere a livello di classe e di plesso l'identità di chi ha e di chi non ha versato il contributo.²

È comunque dovuto alla scuola il rimborso delle spese sostenute per conto delle famiglie, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, per la stipula del contratto di assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, uscite didattiche, quote musei e teatri, etc.

Art. 4 – Utilizzo dei fondi

Fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per i progetti e le attività di classe, l'eventuale somma non spesa nell'anno scolastico di riferimento potrà essere utilizzata per le seguenti attività programmate nel PTOF:

- spese per il potenziamento della dotazione della Biblioteca con l'acquisto di libri, riviste;
- spese per acquisto di materiale didattico, tecnico e scientifico, debitamente e dettagliatamente documentate, non destinato al funzionamento didattico generale;
- spese per l'acquisto e la sostituzione di strumentazione per laboratori e palestre;
- spese per lo svolgimento dei laboratori sportivi;
- spese per laboratori teatrali ed espressivi extra curriculari, al netto delle spese eventualmente richieste direttamente alle famiglie degli studenti che vi partecipano;
- spese per l'ampliamento e/o l'arricchimento dell'offerta formativa della scuola per progetti e attività didattiche previste dal PTOF non incluse nei punti precedenti.

1 https://www.istruzione.it/pagoinrete/files/Faq_Pagamenti_Scolastici.pdf

2 <https://www.miur.gov.it/dedurre-le-spesse-di-istruzione>

Art. 5 – Ripartizione del contributo e modalità di gestione e di rendicontazione

Il totale dei contributi versati dalle famiglie andrà a beneficio dell'istituzione scolastica nella sua dimensione collettiva per permetterle di garantire un servizio migliore ed allo stesso tempo inclusivo. La somma dei contributi sarà inserita nel Programma annuale (art. 5 c. 7 D.I. n.129/2018) e, ogni anno, a consuntivo (art. 23 c. 1 D.I. n. 129/2018). Sarà rendicontato dettagliatamente ed approvato dal Consiglio di Istituto e dai Revisori dei conti del Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

I contributi raccolti potranno essere utilizzati dall'Istituzione scolastica nella loro interezza per progetti e interventi a ricaduta generale (costituzione di nuovi laboratori, implementazione dell'offerta formativa per gruppi misti di studenti, interventi di perequazione a sostegno delle fasce più deboli) oppure riversati sui singoli plessi o, in alternativa, sulle singole classi in rapporto al totale degli iscritti.

I progetti realizzati anche solo in parte con i contributi, a livello di istituzione, di plesso o classe dovranno essere presentati dalla scuola alle famiglie.

Art. 6 – Residui

Eventuali somme non spese confluiranno nel totale del contributo delle famiglie iscritte a bilancio nell'anno successivo.

Art. 7 – Istituzione di un fondo di solidarietà

Per favorire l'inclusione delle fasce più deboli a rischio dispersione, con difficoltà economiche, e favorire la massima partecipazione di tutti/e gli alunni/e, il 5% della quota derivante dai contributi delle famiglie andrà ad alimentare un fondo di solidarietà d'Istituto.

I genitori che intendano accedere al fondo dovranno presentare formale richiesta al Dirigente scolastico corredata dalla certificazione ISEE attestante la situazione patrimoniale del nucleo familiare aggiornata ed in corso di validità per l'anno in corso.

Non sono accolte domande prive delle certificazioni richieste.

Il beneficio è riconosciuto a seconda della situazione patrimoniale ISEE del richiedente in forma di riduzione percentuale della spesa a suo carico:

- ISEE superiore a 12.000,00 euro, nessun contributo;
- ISEE tra 9.000,00 e 12.000,00 euro, contributo massimo del 50%;
- ISEE tra 6.000,00 e 9.000,00 euro, contributo massimo del 75%;
- ISEE inferiore a 6.000,00 euro contributo massimo del 100%.

Per l'assegnazione del beneficio si provvede per fasce ISEE sino ad esaurimento delle risorse disponibili, a partire da quella più bassa e passando alla fascia successiva solo quando la precedente è stata integralmente soddisfatta.

Il fondo di solidarietà sarà disciplinato da un Regolamento interno approvato dal Consiglio di istituto e prioritariamente utilizzato per:

- Compartecipazione all'acquisto dei libri di testo per gli alunni indigenti;
- Compartecipazione all'acquisto di sussidi didattici per gli alunni indigenti;
- Compartecipazione alla spesa per uscite didattiche e visite di istruzione per gli alunni indigenti;
- Compartecipazione alla spesa per progetti di ampliamento dell'offerta formativa organizzati dalla scuola;
- Compartecipazione all'acquisto di dotazioni informatiche (all'esito negativo di tutte le forme di intervento previste dalla normativa: comodato d'uso, fornitura di ausili dall'Ente locale, ecc...) per gli alunni indigenti che ne avessero documentata necessità rilevabile da delibera del consiglio di classe.

Il fondo di solidarietà verrà erogato fino al suo esaurimento. Ogni avente diritto potrà accedervi una sola volta nel corso dell'anno scolastico.

Eventuali economie andranno a beneficio del fondo di solidarietà costituito per l'anno seguente. Al termine di ogni anno scolastico l'Istituzione scolastica effettuerà una rendicontazione sugli accessi al fondo.

Possono contribuire all'arricchimento del fondo, oltre alle erogazioni liberali delle famiglie, contributi individuali o di gruppi di docenti, personale ATA, enti ed associazioni esterne.